

PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI PALESTRO E IL COMUNE DI CANDIA LOMELLINA PER L'ASSEGNAZIONE DI PERSONALE UTILIZZATO A TEMPO PARZIALE, EX ART. 14 CCNL 22.1.2004 E ART. 1 COMMA 557 LEGGE 311/2004.

Articolo 1

Il Comune di CANDIA LOMELLINA autorizza, per le motivazioni in premessa indicate, l'assegnazione in posizione di quasi comando presso il Comune di PALESTRO della propria dipendente a tempo pieno e indeterminato in servizio presso l'Ufficio Tecnico – Ing. Francesca Pizzocchero (Area degli istruttori – Ex Cat. C1) ai sensi e per le finalità di cui all'art. 14 del CCNL Comparto Regioni -autonomie locali, stipulato in data 22/01/2004 e art. 1 comma 557 Legge 311/2004.

Articolo 2

Il tempo parziale massimo di assegnazione in comando, in modo da consentirne il migliore utilizzo della dipendente e mantenere la funzionalità dei rispettivi uffici, salvaguardando il rispetto dell'orario di lavoro osservato nell'Ente di appartenenza sarà il seguente:

- per il periodo dal **01/01/2024 al 31/01/2024**: n. 6 ore settimanali durante l'orario di lavoro, e n. 6 ore settimanali al di fuori dell'orario di lavoro.
- per il periodo dal **01/02/2024 al 31/05/2024**: n. 2 ore settimanali durante l'orario di lavoro, e n. 6 ore settimanali al di fuori dell'orario di lavoro.
- per il periodo dal **01/06/2024 al 31/12/2024**: n. 6 ore settimanali durante l'orario di lavoro, e n. 6 ore settimanali al di fuori dell'orario di lavoro.

quanto sopra, salvo ulteriori proroghe da concordare tra i due Enti, al fine di far fronte ad inderogabili esigenze di servizio;

Articolo 3

In nessun caso l'utilizzo della dipendente presso il comune di PALESTRO dovrà pregiudicare il normale svolgimento dei compiti ed obiettivi assegnati nel Comune di appartenenza né contrastare con le esigenze, anche non prevedibili, dell'Area di assegnazione, restando salva la facoltà del Comune di CANDIA LOMELLINA, in presenza di fattori sopravvenuti anche connessi al raggiungimento degli obiettivi assegnati, di revocare con efficacia immediata l'autorizzazione rilasciata.

Articolo 4

Il presente accordo ha decorrenza dal **01/01/2024** e sarà valido fino al **31/12/2024**, salvo proroga. Oltre a quanto stabilito all'art. 3, il presente accordo potrà cessare, con preavviso di almeno 15 giorni, per volontà della dipendente autorizzata o del Comune di PALESTRO, senza obbligo di motivazione. In caso di volontà di cessazione espressa da una sola dipendente, è data facoltà all'altra di proseguire l'attività, sempre nel rispetto del limite massimo orario settimanale stabilito.

Articolo 5

Per tutta la durata della convenzione la titolarità degli atti inerenti alla gestione economica del rapporto di lavoro resta in capo al Comune di CANDIA LOMELLINA.

Il Comune di PALESTRO rimborserà al Comune di CANDIA LOMELLINA il trattamento economico fisso e continuativo (trattamento fondamentale) previsto dal CCNL in godimento alla dipendente PIZZOCCHERO ING.FRANCESCA, nonché gli eventuali incrementi economici derivanti da eventuali rinnovi contrattuali, gli oneri riflessi (fiscali e previdenziali) e l'IRAP relativi al periodo di validità della presente convenzione ed in proporzione all'effettiva assegnazione della dipendente.

Le somme dovute al Comune di CANDIA LOMELLINA saranno rimborsate dal Comune di PALESTRO entro il termine di 30 giorni dalla richiesta del Comune. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta il Comune di PALESTRO potrà presentare al Comune di CANDIA LOMELLINA eventuali osservazioni o richieste di chiarimenti relativamente alla quantificazione delle somme dovute; in questo caso il termine per il rimborso delle somme si intenderà interrotto.

Alla dipendente sarà corrisposto il rimborso delle spese di viaggio, per gli accessi alla sede comunale, calcolati secondo il costo di un quinto della benzina verde.

Articolo 6

Non si costituisce un nuovo rapporto di lavoro tra il Comune di PALESTRO e la dipendente autorizzata, giusta l'interpretazione fornita dalla Corte dei Conti, sez. regionale del Veneto, con deliberazione n. 17 dell'8 maggio 2008.

Articolo 7

Ciascun Ente per quanto di competenza avrà cura di applicare le prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore in tema di orario di lavoro giornaliero e settimanale. Quest'ultimo non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita. Saranno garantiti i periodi minimi di riposo e le ferie.

Articolo 8

Per quanto non previsto dal presente atto, si applicano le norme generali sul pubblico impiego ed in particolar modo, per il caso di specie, l'art.14 CCNL 22.1.2004 citato.

Letto, confermato e sottoscritto.

Lì _____

Per il Comune di PALESTRO

Per il Comune di CANDIA LOMELLINA